

DENUNCIA DI NASCITA

Chi può dichiarare la nascita

Nel caso di filiazione legittima, cioè figlio nato da genitori uniti tra loro in matrimonio

- Il Padre;
- La Madre;
- Un Procuratore speciale munito di procura speciale rogata da un notaio;
- Il Medico o ostetrica che ha assistito al parto;
- Altra persona che ha assistito al parto, doverosamente attestato dalla struttura sanitaria.

Nel caso di filiazione fuori del matrimonio al momento della nascita

Padre e madre, quando entrambi vogliono riconoscere il bambino, in questo caso assume subito il cognome del padre;

Padre, quando è lui solo a riconoscere il bambino, in questo caso la madre potrà riconoscere il bambino successivamente, con l'assenso del padre;

Madre quando è lei sola a riconoscere il bambino, in questo caso assume il cognome della madre, il padre potrà riconoscere il bambino successivamente con l'assenso della madre,

Se il riconoscimento paterno è successivo a quello materno occorre rivolgere istanza al Tribunale dei Minori, per l'attribuzione del cognome del padre, per tramite l'ufficio di stato civile;

Dove si può effettuare la denuncia di nascita

- Dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il parto;
- Dinanzi al Direttore Sanitario del centro di nascita;
- Dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori.

In caso di diversa residenza dei genitori, nel Comune di residenza della madre;

Nel Comune di residenza del padre, solo su richiesta, formalizzata con dichiarazione di entrambi i genitori e di cui si dà menzione nell'atto di nascita.

Non è necessario avere testimoni per denunciare la nascita di un figlio.

Entro quale termine si deve denunciare la nascita

- Dinanzi al Direttore Sanitario del centro di nascita entro 3 giorni dell'evento.
- Dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del luogo di nascita o di residenza dei genitori entro 10 giorni dall'evento;

Se la dichiarazione è fatta dopo 10 giorni, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l'Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione dell'atto e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Tempi di attesa: A vista

Documenti necessari: Attestazione di nascita, documento d'identità.

RICONOSCIMENTO SUCCESSIVO ALLA NASCITA

Fase 1: presentazione personale degli interessati per fissare l'appuntamento per la firma dell'atto;

Fase 2 redazione e firme dell'atto

Documenti necessari: Carta d'identità o altro documento identificativo, nonché documentazione per accertamento di cui all'art. 251 codice civile, acquisita d'ufficio;

Dove rivolgersi

Ufficio nascite: Via San Rocco Vecchio – tel. 0957556622.

E-mail statocivile@misterbianco.gov.it

Posta certificata: comunemisterbianco@pec.pec-pa.it

Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
martedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00

